

*Gent.me Signore
Egregi Signori
Loro sedi*

Novara, 21 settembre 2020

I VERSAMENTI IVA SPLIT ISTITUZIONALE DUPLICATI PER ERRORE

L'Ente che abbia versato in eccesso IVA split destinata alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d'imposta versata in più, rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura, a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito dello split payment.

Accade, infatti, nella pratica quotidiana di gestione della contabilità IVA split del Comune che, per mero errore materiale, vengano duplicati i versamenti all'Erario dell'IVA sulle fatture di acquisto in ambito istituzionale sia nel caso dell'IVA relativa alla medesima fattura versata in due mensilità successive, oppure nel caso di versamento di un medesimo mod. f24 pagato due volte.

L'Agenzia delle Entrate prende in considerazione (risposta n. 378 del 18.09.2020 – allegata alla presente) proprio quest'ultima eventualità, rispondendo alla richiesta di chiarimenti operativi di un Comune, il quale aveva effettuato – per errore, chiaramente – per due volte il versamento all'Erario del medesimo f24ep, riferito all'IVA split istituzionale trattenuta sulle fatture di acquisto, indicando sul secondo mod. f24ep, un periodo di riferimento errato.

Nella risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione interpretativa proposta dal Comune ed ammette, quale modalità di recupero dell'IVA versata dall'Ente in eccesso, che sia: *“possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'istante dovrà effettuare in regime di split payment”* senza porre limiti temporali al recupero e, quindi, (si intuisce, n.d.r.) nei mesi successivi o, al limite, anche nel periodo d'imposta successivo.

In sostanza, quindi, l'Agenzia ufficializza la pratica finora seguita in casi simili ovvero di compensare l'IVA split erroneamente versata in eccesso, attraverso il canale istituzionale, con debito IVA split sempre nell'ambito istituzionale, attraverso questa procedura:

- emissione dei mandati di pagamento nelle partite di giro nel capitolo utilizzato per versare l'iva split payment istituzionale fino ad un ammontare non ancora trattenuto;

- contemporaneamente pagamento di altre fatture di acquisto ed emissione delle reversali, sempre in partita di giro per la trattenuta relativa all'iva split istituzionale;
- successivamente, quando l'importo dell'IVA trattenuta supera quello dell'IVA versata in anticipo, emissione di un nuovo F24ep;
- fino a quel momento, utilizzo in compensazione dell'ammontare versato in eccesso.

In via secondaria, nella risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate espone altri due concetti molto importanti:

- a) implicitamente, che il divieto di compensazione stabilito dall'art. 4¹ co. 1 del DM 23.01.2015 non si riferisce alla detrazione di IVA split con altra IVA split, ma – per esclusione – vige il divieto di compensazione tra un debito di IVA split ed un credito d'imposta di altra natura.
- b) Mentre in via esplicita, nel caso in cui si manifesti una duplicazione di versamento da parte di un Comune, l'Agenzia esclude – in maniera netta – la legittimità dell'emissione di una nota di variazione ex art. 26 del decreto IVA da parte del fornitore, in quanto quest'ultimo è totalmente estraneo all'obbligazione del Comune nei confronti dell'Erario, che discende direttamente dal caratteristico meccanismo di assolvimento dell'IVA da split payment.

In ultimo, circa le evidenze da predisporre e conservare agli atti, inerenti la riconciliazione tra IVA split dovuta dall'Ente ed imposta effettivamente versata, l'Agenzia delle Entrate segnala che resta a cura del Comune l'obbligo – nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 6 del citato DM 23.01.2015 – di *“evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo”* senza, tuttavia, specificarne termini e modalità.

oo0oo

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



¹ **Art. 4. Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo